



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
U.O. S2.03 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Allegato al DDG. 2097 DEL 01/04/2026

**BANDO REGIONALE DELLA MISURA VENDEMMIA VERDE
CAMPAGNA 2025/2026**

DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (D.R.A.)

- **Obiettivi della misura:** La Vendemmia verde comporta la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie viticola. La misura concede ai viticoltori la facoltà di accedere al beneficio del sostegno economico costituito da un pagamento forfettario per ettaro a fronte della distruzione del raccolto per *ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.*
- **Destinatari del bando :** Imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino.
- **Annualità Campagna vitivinicola:** 2025/2026
- **Dotazione finanziaria assegnata :** 10 Mln
- **Scadenza per la presentazione delle domande :** 30 Aprile
- **Responsabile del procedimento :** Dirigente Servizio 2 Telefono 0917076319 – Indirizzo mail: agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it

Sommario

1.PREMESSA.....	2
2.DEFINIZIONI.....	3
3.RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
4.SOGGETTI BENEFICIARI	9
5.CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	9
5.1 OBBLIGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.....	11
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	12
7. RINUNCIA DI UNA DOMANDA.....	14
8.CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	15
9.GRADUATORIA REGIONALE	15
10.DOMANDE FINANZIABILI.....	16
11. <i>TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE</i>	16
12. CONTROLLI IN CAMPO E MISURAZIONE SUPERFICI.....	17
13.DETERMINAZIONE DELL' AIUTO	19
14.COMPENSANZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS.....	20
15.TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	20
16. MODALITÀ DI PAGAMENTO	21
17.PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	22
18.IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME EROGATE	22
19.PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	22

1.PREMESSA

La Misura della vendemmia verde (VV) è una misura di sostegno del settore vitivinicolo prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, all'articolo 47, dal Reg. delegato (UE) 2016/1149 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150.

La misura Vendemmia verde è attuata con il (PNS) Piano Nazionale Strategico 2023/2027.

Si tratta di una misura di mercato che consiste nell'eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, azzerando la resa della superficie vitata oggetto di sostegno e che consente di riequilibrare il mercato nelle zone dove si verificano eccedenze in particolari annate. La riduzione delle eccedenze ha lo scopo di salvaguardare l'equilibrio tra domanda e offerta, evitando una depressione del mercato a tutela dei redditi degli agricoltori, lasciando al contempo inalterato il potenziale di produzione, la tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali di determinate aree vitivinicole.

La filiera vitivinicola regionale ha rappresentato l'esigenza di attivare la vendemmia verde nel 2026, in considerazione della crisi del mercato delle uve verificatasi negli ultimi anni, che ha riguardato importanti aree viticole regionali e diverse tipologie di uve.

Pertanto, la Regione Siciliana, per venire incontro alle esigenze dei produttori rispetto ad una prevedibile situazione di incertezza e di crisi di mercato ha proposto l'attivazione della misura della vendemmia verde nella campagna 2025/2026.

Si rappresenta che le I.O. AGEA N.29 del 31/03/2026 sono parte integrante delle seguenti D.R.A e pertanto, per quanto non normato dal presente bando va fatto riferimento alle suddette istruzioni operative.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
- **AGEA Coordinamento:** svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori.
- **AGEA Organismo pagatore:** svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari per alcune Regioni che non hanno ancora un OP, tra cui la Regione Sicilia. L'Organismo pagatore è riconosciuto dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006.
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di sostegno, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **Campagna viticola:** la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **Fascicolo Aziendale:** è il documento costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs 99/2004. La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.
- **GIS:** Sistema informativo Geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Ministero:** Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento
- delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII.
- **Particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio.
- **Potenziale produttivo viticolo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e autorizzazioni di impianto e reimpianto posseduti.
- **PSR:** programma di sviluppo rurale della Sicilia 2014/2022.
- **PSP:** Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.
- **Regolamento:** Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- **Superficie vitata ai fini dell'aiuto:** superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione 2016/1150.

- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** Il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 1306/2013.
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- **Particella Viticola:** è la parcella agricola, come definita all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116 coltivata a vite;
- **Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento.
- **Vino a D.O.:** vino con Denominazione di Origine Protetta (DOP) - Comprende le menzioni nazionali DOC e DOCG.
- **Vino a I.G.:** vino con Indicazione Geografica Protetta (IGP) - Comprende la menzione nazionale IGT
- **Disposizione Regionale di Attuazione – DRA:** atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento in oggetto.

3.RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1.Riferimenti normativi Comunitari

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera c);
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022**, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i.**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- **Regolamento delegato (UE) 2018/273** della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274** della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti

viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532** della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

3.2 Riferimenti normativi nazionali

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990)** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)** “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)** “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)** “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005)** e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005)** “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- **Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)** “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- **Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;

- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008)** - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185**, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*;
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150** *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010)** *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”*;
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010)** *“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”*;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)** *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- **D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011)** recante *“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”*;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011)** e s.m.i., *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012)** *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*;
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012):** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante: *“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”*
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33**, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

- **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 23 dicembre 2009 n. 9258**, recante disposizioni nazionali, applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all’intervento Vendemmia Verde;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole 16 dicembre 2010** recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
- **Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2862 del 8 marzo 2010** relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla misura di Vendemmia Verde;
- **Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – DM 12 Gennaio 2015 n.162 e s.m.i.** relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di Coltivazione;
- **Circolare AGEA.2025.73919 del 25 settembre 2025** - Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall’anno di campagna 2026.
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 25, prot. n. UMU.2015.749 del 30 aprile 2015** – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- **Decreto del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 185108 del 30 marzo 2023**, concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento “Vendemmia verde”;
- **Decreto Dipartimentale n. 659723 del 13 dicembre 2024 e s.m.i.**, recante “Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026”
- **Decreto Direttoriale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 146346 del 26 marzo 2026**, concernente “Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all’attivazione dell’intervento “Vendemmia verde” – Campagna 2025/2026;
- **D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188** recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

4.SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno accedere all'aiuto previsto i produttori di uve da vino, siano essi imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti alla CCIAA o essere esonerato dall'iscrizione alla stessa, in quanto con fatturato inferiore a € 7.000, le cui superfici vitate ricadono nell'intero territorio della Regione Sicilia.

Per conduttore si intende la persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce (in qualità di proprietario, comproprietario, affittuario o altro, vigneti coltivati con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nel territorio regionale, secondo i criteri dettati dall'art. 1 del Decreto direttoriale MIPAAF 8 marzo 2010 n. 2862.

5.CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I produttori, per ricevere gli aiuti comunitari devono condurre unità vitate che rispettino i seguenti

requisiti:

- a. siano in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo (impianti e reimpianti viticoli);
- b. siano coltivate con varietà di uve da vino, classificate dalle regioni in conformità all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- c. siano in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'art.18 del Reg. delegato (UE) 2016/1149;
- d. siano impiantate da almeno quattro (4) campagne precedenti a quella di presentazione della domanda, risultino cioè impiantate entro il 31 luglio 2021;
- e. hanno formato oggetto di Dichiarazione di raccolta delle uve nella precedente campagna 2024/2025 e in quella corrente 2025/2026 con raccolta diversa da zero salvo causa di forza maggiore/o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale (regolamento UE 2021/2116 art 3) e/o riconosciute a livello nazionale con atto dell'autorità competente) l'eventuale documentazione deve essere allegata alla domanda, per la valutazione ed eventuale riconoscimento;
- f. rientrino nella superficie minima e/o massima ammissibili alla misura.
- g. non ricadano nelle zone vinicole eventualmente escluse dall'intervento da parte delle Regioni/P.A. di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto MASAF n. 185108/2023;

Tenuto conto delle caratteristiche strutturali e della media delle superfici vitate delle aziende vitivinicole regionali, la **superficie minima**, per domanda, per l'accesso alla misura della vendemmia verde è pari a **0,50 Ha**, mentre la **superficie massima ammissibile** è pari a **12,00 Ha**.

Il calcolo della superficie ammessa sarà così determinato:

Le aziende che aderiscono con superficie da 0,50 a 10,00 Ha potranno aderire con il 100% della superficie.

Se la superficie richiesta supera 10,00 Ha si può aderire aggiungendo il 20% della superficie vitata restante come risulta da schedario.

Esempio: 20,00 Ha superficie vitata totale da potenziale vitivinicolo;

10,00 Ha aderiscono al 100% i rimanenti 10,00 Ha, verranno ammessi nella misura del 20% ovvero 2,00 Ha da aggiungere ai 10,00 Ha.

Pertanto la superficie totale ammessa alla vendemmia verde sarà pari a **12,00** Ha ovvero la superficie massima da potere assoggettare.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto previsto per la vendemmia verde per due campagne consecutive.

Sono ammesse a partecipare alla misura della vendemmia verde le unità vitate impiantate da almeno quattro campagne vitivinicole antecedenti alla data di presentazione della domanda (ovvero non oltre il 31 luglio 2021).

Le unità vitate (U.V.) inserite in domanda, per essere ammesse, devono essere interessate per l'intera superficie alla misura della vendemmia verde, mentre nell'ambito di una stessa parcella vitata costituita da più U.V, è possibile procedere alle operazioni di vendemmia verde anche per una sola U.V. **La superficie minima ammissibile per unità vitata è pari a 0,010 Ha. Comunque la superficie minima ammessa 0,50 Ha deve essere garantita.**

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Regioni. Pertanto, è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la misura i produttori che rispettano le norme sulla condizionalità e si impegnano a mantenere il vigneto in buone condizioni vegetative almeno l'anno successivo alla pratica della vendemmia verde sempre che, per tale vigneto, non sia previsto l'espianto.

Il conduttore, come definito dal **paragrafo 4**, per le superfici vitate richieste in domanda di aiuto, allega dichiarazione che le stesse resteranno in conduzione fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura.

È condizione essenziale che i conduttori richiedenti l'aiuto abbiano costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati cui è conferito mandato per la costituzione del fascicolo aziendale dal quale risulti l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo.

La correttezza e completezza delle informazioni del fascicolo aziendale è fondamentale, tra l'altro, ai fini dei controlli di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, pertanto, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è obbligatorio dichiarare nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite dal richiedente, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di domanda di aiuto o meno.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale di cui sopra, il beneficiario dovrà indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la co-intestazione del conto è ammissibile ma ad ogni IBAN può corrispondere un solo Fascicolo aziendale).

La mancata erogazione del contributo, a causa di errata comunicazione dell'IBAN, ricade esclusivamente sotto la responsabilità del beneficiario.

Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde e, in particolare, nel caso di calamità naturali. In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e ss.mm.ii., non è erogato alcun sostegno (punto 1, art. 20, Reg. delegato (UE) 2016/1149). In caso di coesistenza con una domanda di assicurazione vite da vino (art. 49, Reg. CE 1308/2013), in caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, verrà erogato solo l'aiuto relativo all'assicurazione stipulata.

Diversamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore, avendo lo stesso già beneficiato dell'aiuto per la misura della vendemmia verde (punto 2, art. 20, Reg. delegato (UE) 2016/1149).

Per evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altri strumenti di sostegno, il beneficiario che riceve aiuto nell'ambito dell'intervento di vendemmia verde non può ricevere, nella stessa annualità e per la stessa superficie, il sostegno derivante da altre misure di aiuto nell'ambito PSN - PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure (SRA01 - ACA 1) produzione integrata e (SRA29) produzione biologica o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento;

Si evidenzia che in caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde con una domanda di sostegno prevista dal PSP 2023/2027 (SRA01 - SRA29), l'importo dell'aiuto finanziabile con altra domanda PSP l'aiuto è ridotto o escluso negli interventi dello Sviluppo Rurale per la superficie oggetto di Vendemmia Verde.

In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa di calamità naturali, così come definite dal regolamento (UE) 2021/2116, non è erogato alcun sostegno. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

5.1 OBBLIGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Pertanto, nelle domande di sostegno è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata che corrisponde a quella presente all'interno del fascicolo aziendale.

Le domande, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 8, devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili. Inoltre, le domande rilasciate e stampate devono essere firmate dal beneficiario, pena la non ammissibilità.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di adesione alla misura della vendemmia verde per la campagna 2025/2026 va presentata esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN.

I soggetti abilitati alla presentazione della domanda sono i CAA ed i liberi professionisti abilitati.

Prima di procedere alla predisposizione della domanda, l'operatore dovrà eventualmente procedere a costituire o aggiornare il fascicolo aziendale del produttore.

Inoltre, il produttore, se del caso, deve provvedere, presso la sede territorialmente competente, ad aggiornare i dati relativi alle idoneità delle unità vitate presenti nello schedario viticolo, che devono corrispondere alle tipologie di uve (atte a dare vini DO/IG) indicate in domanda e per le quali viene richiesto il contributo per la specifica categoria (DO/IG o Tavola).

Il **termine ultimo per la presentazione** (rilascio sul SIAN) delle domande iniziali e di modifica per la vendemmia verde per la campagna 2025/2026 è fissato al **30 aprile 2025**.

Le domande iniziali e di modifica rilasciate oltre il suddetto termine sono irricevibili e pertanto non sono accolte.

Eventuali domande non rilasciate tramite SIAN non sono ritenute ammissibili.

Si ribadisce che le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN; eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo stampato dopo rilascio al SIAN, è possibile utilizzare la firma elettronica mediante codice OTP. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande stampate dal SIAN e sottoscritte con firma autografa, dovranno essere trasmesse a cura del CAA o del richiedente, contestualmente alla stampa e comunque come disposto dalle D.R.A ovvero non oltre 2 giorni da calendario. Se la trasmissione avviene tramite PEC la domanda deve essere presentata entro le ore 24.00 del secondo giorno consecutivo dal rilascio, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente.

Qualora le superfici vitate presenti in domanda, ricadono in più Province, la documentazione deve essere inviata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura dove ricade la maggiore superficie vitata che aderisce alla misura vendemmia verde.

La domanda, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale deve contenere:

- l'indicazione dell'unità vitata (o delle U.V.)
- metodo di vendemmia distinto tra manuale e meccanico e della forma di allevamento;
- la varietà di vite coltivata e la categoria di vino (DO/IG o da tavola) dalla stessa ottenibile.
*Tale informazione deve coincidere con quella che risulta dalle idoneità a produrre vini DO/IG presenti nello schedario viticolo e comunque, l'effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto della misura deve risultare in almeno due precedenti dichiarazioni di raccolta uve (campagne 2024/2025 e 2025/2026), altrimenti l'importo del contributo sarà ridotto come meglio indicato al successivo **paragrafo 12**;*
- anno di impianto;
- la resa media (considerata la dichiarazione delle ultime cinque campagne).

Qualora la vendemmia verde avviene in maniera parziale all'interno della particella vitata, sarà necessario allegare a corredo la planimetria che indica l'unità vitata interessata alla vendemmia verde.

Alla domanda di adesione alla misura VV 2025, deve essere **acclusa dichiarazione**, come da predisposto **fac-simile allegato** (*Modello dichiarazione*) alle presenti DRA, debitamente compilato, riguardante:

- *dichiarazione dell'eventuale adesione a misure PSN - PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure (SRA01 - ACA 1) produzione integrata e (SRA29) produzione biologica o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento;*
- *dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o esonero ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione del numero di iscrizione e dell'indicazione del numero di P. IVA;*

- *dichiarazione del tipo di possesso/conduzione delle unità vitate richieste in domanda, con gli estremi di registrazione dell'atto di conduzione/proprietà, con validità dalla presentazione della domanda fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura;*

Si ricorda che con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle Circolari AGEA e dalle presenti DRA, nonché di accettare tutte le condizioni previste con l'adesione alla misura VV, incluso il rispetto delle tempistiche previste.

Come meglio indicato al successivo **paragrafo 9**, il Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana, provvederà a effettuare i controlli tecnico- amministrativi delle domande di aiuto presentate e ricevibili entro il **23 maggio 2026**.

Sarà pubblicata entro **il 25 maggio 2026** a valere di notifica agli interessati, sul sito internet dell' AGEA O.P e dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, l'elenco delle istanze ammissibili, parzialmente ammissibili e non ammissibili, con le relative motivazioni di parziale e/o totale non ammissibilità.

Tale pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione alle ditte della formale ammissibilità o della parziale/ totale esclusione.

La posizione in graduatoria di ogni singola domanda sarà inserita sul portale SIAN da parte dell'IPA competente a seguito dei controlli amministrativi.

7. RINUNCIA DI UNA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di giustificato un motivo, il richiedente può **rinunciare** alla propria domanda ammessa senza conseguenze, entro il termine del **3 giugno 2026**, ovvero prima del termine di pubblicazione dell'elenco delle domande finanziabili da parte di AGEA (**4 giugno 2026**).

I costi relativi al trattamento della domanda sono a carico del beneficiario.

Non sono ammissibili rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia all' OP AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso CAA dove è stata presentata la domanda di aiuto.

8.CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Le domande presentate sono soggette ai seguenti controlli da parte di AGEA e/o della Regione Siciliana:

- verifica che per i richiedenti abbiano soddisfatto, nelle campagne 2024/2025 e 2025/2026, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione;
- presentazione della Dichiarazione di raccolta delle uve per le campagne 2024/2025 e 2025/2026 con raccolta diversa da zero salvo causa di forza maggiore/o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale (regolamento UE 2021/2116 art 3) e/o riconosciute a livello nazionale con atto dell'autorità competente) l'eventuale documentazione deve essere allegata alla domanda, per la valutazione ed eventuale riconoscimento;
- indicazione della metodologia della forma di allevamento e di vendemmia adottata unica per l'intera domanda;
- rispetto della superficie minima e/o massima;
- verifica, tramite Schedario, dell'idoneità delle unità vitate a produrre uve a D.O. e/o I.G;
- verifica dell'effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto dell'intervento in entrambe le due dichiarazioni di raccolta.
- verifica delle ulteriori dichiarazioni previste dalle presenti DRA da allegare alla domanda e **da inviare alla Ispettorato Provinciale territorialmente competente a mezzo PEC.**

A seguito dei sopra citati controlli la tipologia di uve ammessa a contributo, qualora discordante tra le due rivendicate nelle campagne di riferimento, sarà:

- a. qualora discordante tra le due rivendicate nelle campagne di riferimento quella con importo del contributo minore;
- b. qualora in una dichiarazioni, delle campagne di riferimento, la raccolta è pari a zero verrà ammesso il contributo minore.

9.GRADUATORIA REGIONALE

A seguito dei controlli amministrativi delle domande pervenute nei termini, nel caso in cui il numero delle domande ammissibili ecceda la disponibilità finanziaria nell'esercizio 2025/2026, la Regione, entro il 23 maggio 2026, inserisce la posizione di graduatoria di ogni singola domanda sul portale SIAN.

La definizione della graduatoria delle domande ammissibili sarà effettuata sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda secondo i criteri di seguito indicati :

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio totale (Tot.110 punti)
Rapporto tra la superficie Vitata aziendale e la superficie (SAU) del fascicolo aziendale aggiornato e validato alla presentazione della domanda*100	100
Progetto presentato da I.A.P o C.D <i>(Tale requisito deve essere posseduto in data antecedente alla presentazione della domanda.)</i>	10

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alla domanda presentata dal soggetto *anagraficamente più anziano*.

Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima. In caso di ulteriore parità sarà data priorità alle richiedenti donne.

10.DOMANDE FINANZIABILI

L'OP AGEA, pubblica e comunica sul portale AGEA/SIAN **entro il 4 giugno 2026** l'elenco delle **domande ammissibili e finanziabili**, anche sulla base della graduatoria regionale di ammissibilità.

Tale comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i viticoltori interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde **da concludere entro il termine di cui al successivo paragrafo 11.**

11. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE

I viticoltori, le cui domande sono state ammesse a contributo (elenco domande accolte e finanziabili pubblicato da AGEA sul proprio sito entro il **4 giugno 2026**), sono tenuti ad effettuare le operazioni di Vendemmia Verde improrogabilmente entro il **14 giugno 2026**, ed a comunicare, a mezzo PEC, all' Ispettorato Provinciale territorialmente competente l'avvenuta eliminazione o distruzione dei grappoli entro la medesima data.

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento	ispettorato.agricoltura.ag@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta	ispettorato.agricoltura.cl@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania	ispettorato.agricoltura.ct@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna	ispettorato.agricoltura.en@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Messina	ispettorato.agricoltura.me@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo	ispettorato.agricoltura.pa@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa	ispettorato.agricoltura.rg@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Siracusa	ispettorato.agricoltura.sr@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani	ispettorato.agricoltura.tp@certmail.regione.sicilia.it

12. CONTROLLI IN CAMPO E MISURAZIONE SUPERFICI

Nel periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **31 luglio 2026**, l'OP AGEA procede al controllo dell'effettiva esecuzione della Vendemmia Verde e alla misurazione delle superfici attraverso le visite di campo.

Per determinare l'effettiva superficie da ammettere all'aiuto, il controllo mira ad accertare:

- a. l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione (sono esclusi quelli abbandonati);
la completa rimozione e distruzione di tutti i grappoli sull'intera unità vitata, per ogni unità vitata oggetto di domanda; (*portando a zero la resa per la campagna 2026/2027*);
- b. la metodologia di vendemmia utilizzata (manuale e meccanica)

Le superfici che non soddisfano uno dei requisiti suddetti non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto alla Vendemmia Verde.

La misurazione della superficie vitata per la quale viene erogato il premio di Vendemmia Verde è determinata in applicazione dell'articolo 42 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/126.

La documentazione comprovante i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti e la relazione per i costi effettuati in economia comprovante le operazioni di Vendemmia Verde, come prevista dall'art. 8 par. 2, lettera d) del DM 23 dicembre 2009 n. 9258, deve essere mantenuta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento dell'aiuto e resa disponibile ai controlli dell'OP AGEA.

Entro e non oltre **il 31 agosto 2026**, qualora le risultanze dei controlli in loco lo richiedano (fondi inaccessibili, esiti discordanti, ecc.), l'OP AGEA dispone le convocazioni dei viticoltori, per un confronto in contraddittorio con gli stessi, sull'esito dei controlli medesimi.

L'OP AGEA - in ossequio al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 che prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione - provvede entro **il 31 luglio 2026** a dare comunicazione ai viticoltori interessati in merito alla loro convocazione, tramite pubblicazione di apposita informativa sui portali AGEA e SIAN accessibili anche ai CAA, alle Regioni/P.A.

I viticoltori richiedenti sono pertanto tenuti ad informarsi in merito alla loro eventuale convocazione consultando i portali AGEA e/o SIAN e, in ogni caso, recandosi presso l'Ufficio del CAA o della Regione/P.A. dove hanno presentato la domanda.

Si ribadisce che è condizione necessaria che tutte le U.V. richieste in domanda siano presenti nello schedario viticolo e devono essere state oggetto di dichiarazione di raccolta uve nelle ultime due campagne vitivinicole (2024/2025 e 2025/2026) con produzione diversa da zero, pena la non ammissibilità all'aiuto.

Inoltre, per maturare il diritto all'aiuto corrispondente all'importo delle tipologie a DOP o IGP, oltre alle due condizioni obbligatorie anzidette (presenza nello schedario e presenza nelle ultime due dichiarazioni), oggetto di domanda deve risultare all'interno delle ultime due dichiarazioni di raccolta uve con la tipologia (DO/IG) corrispondente a quella per la quale si chiede l'aiuto, pena l'abbattimento del premio alla tipologia inferiore, come da prospetto seguente, a nulla rilevare la corretta indicazione della tipologia nello schedario:

Indicazione della UV nello schedario	Indicazione della tipologia nelle dichiarazioni di vendemmia		Pagamento per tipologia
	2024/25	2025/26	
DOP	DOP	DOP	DOP
IGP	DOP/IGP	DOP/IGP	IGP
DOP/IGP	IGP	DOP/IGP	IGP
DOP/IGP	DOP/IGP	IGP	IGP
Vino Comune	DOP/IGP/Comune	DOP/IGP/COMUNE	Vino Comune
DOP/IGP/COMUNE	Vino Comune	DOP/IGP/COMUNE	Vino Comune
DOP/IGP/COMUNE	DOP/IGP/Comune	Vino Comune	Vino Comune

In sintesi, la tipologia riconosciuta al pagamento sarà quella di tipologia inferiore tra:

- Tipologia richiesta in domanda
- Tipologia riscontrata in dichiarazione di raccolta 2024/2025
- Tipologia riscontrata in dichiarazione di raccolta 2025/2026

Pertanto, se dai controlli si verificano disallineamenti tra schedario viticolo e Dichiarazione di raccolta delle uve, l'aiuto sarà abbattuto come sopra indicato.

Se nel corso del sopralluogo, effettuato a cura di AGEA su tutte le unità vitate richieste dal beneficiario, viene riscontrata la parziale o mancata operazione della vendemmia verde, l'aiuto comunitario non sarà erogato. Inoltre, se nel corso del sopralluogo in campo si dovessero riscontrate varietà di uve diverse da quelle per le quali si chiede l'aiuto o disallineate rispetto a quanto indicato nello schedario, si procede analogamente alle riduzioni del caso, come sopraindicato.

13.DETERMINAZIONE DELL' AIUTO

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente (AGEA) direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, a seguito dei controlli in campo sulla effettiva distruzione o eliminazione totale dei grappoli e sulla base della superficie misurata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

Il sostegno è stato calcolato sulla base del ricavo medio per segmento delle uve da vino della Regione Siciliana calcolato da ISMEA e dai costi diretti della distruzione dei grappoli previsti nel Decreto Dipartimentale delle Politiche Europee ed Internazionali del 20 marzo 2026 e viene così calcolato :

Importo massimo del sostegno VV manuale:

	Tipologia di uva	Reddito medio Ha (A)	Costo vendemmia Manuale 12 € x q.le (B)	Sostegno (A+B/2)
VENDEMMIA - MANUALE	uva per vino comune	€ 2.414,00	720	€ 1.567,00
	uva per vini a IGT	€ 3.412,00	720	€ 2.066,00
	uva per vini a DOC/DOCG	€ 4.491,00	720	€ 2.606,00

Se si attua la distruzione o eliminazione dei grappoli con il metodo meccanico:

VENDEMMIA - MECCANICA	Tipologia di uva	Reddito medio Ha (A)	Costo vendemmia meccanica	Sostegno (A+B/2)
	uva per vino comune	€ 2.414,00	500	€ 1.457,00
	uva per vini a IGT	€ 3.412,00	500	€ 1.956,00
	uva per vini a DOC/DOCG	€ 4.491,00	500	€ 2.496,00

Quando le operazioni sostenute a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/2115 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno lo Stato membro versa l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie approvata in seguito a controlli amministrativi della domanda, o modificata in conformità del Regolamento (UE) 2021/2116, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza non supera il 20 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza è superiore al 20 % ma uguale o inferiore al 50 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del doppio della differenza constatata.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'aiuto è negato e, se già concesso, ne verrà richiesta la restituzione. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188.

14.COMPENSANZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

15.TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento della Vendemmia verde per la campagna 2025/2026 si conclude entro il 15 ottobre 2026.

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli Organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

17.PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2116 ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 2022/2116, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 56 del regolamento di esecuzione (UE) n 2022/128 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*.

18.IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli Istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

19.PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 02 dicembre 2021, dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale AGEA internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Fulvio Bellomo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n39/1993)